



TRIBUNALE DI LODI
Sezione Fallimentare
PRIMA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Dott. Elena Giuppi | Presidente |
| Dott. Ada Cappello | Giudice |
| Dott. Francesca Varesano | Giudice rel. |

ha pronunciato il seguente

DECRETO
EX ART. 180 L.F.

VISTO il ricorso rubricato al n. **636/2022 R.G.** proposto

DA

NEW COLD S.R.L. con sede legale in Lodi - Via Del Contarico 36, Cod. Fisc. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09538040156, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Luisa Tremolada, rappresentata e difesa – giusta procura speciale alle liti e mandato difensivo depositata in via telematica unitamente al ricorso *ex art.* 161 L.F. del 6 aprile 2021 – dall’avv. Giuseppe Roccioletti del Foro di Pavia (Cod. Fisc. RCCGPP51A31C632E), elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. Andrea Maisano in Lodi – Via Solferino 18,

RICORRENTE PER OMOLOGAZIONE

letti gli atti e i documenti prodotti, udita la relazione del Giudice Delegato, a scioglimento della riserva assunta a verbale di udienza tenutasi in data 5 aprile 2022,

OSSERVA

Il Tribunale, con decreto in data 5 agosto 2021 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo n. 2/2020 relativa a UNISON S.r.l., nominando Giudice Delegato la dott.ssa Ada Cappello e commissario giudiziale la dott.ssa Sonia Polvara; con il medesimo decreto di ammissione alla procedura di concordato il Tribunale ha ordinato la convocazione dei creditori per l’esame e la votazione della proposta di concordato presentata dalla ricorrente per la data del 12 gennaio 2022.



La proposta di concordato, in continuità e senza suddivisione dei creditori per classi, si fonda:

- sulla prosecuzione dell'attività di impresa da parte della Società sotto forma di continuità diretta ai sensi dell'art. 186-bis l.fall., anche al fine di preservare il valore aziendale costituito dall'avviamento commerciale, dal Know-how produttivo e dalla presenza di maestranze qualificate;
- sulla riorganizzazione aziendale tralasciando, sul versante industriale e produttivo, le produzioni non proficue e, in parallelo, riducendo il costo del lavoro, utilizzando gli strumenti di legge e di contratto per proseguire l'attività aziendale con un minor numero di dipendenti.

La società ha elaborato il Piano Industriale per il periodo 2021/2025 secondo le seguenti assunzioni:

- la società continuerà la produzione e la vendita della propria linea di business di produzione di gelati. Il modello di business subirà le seguenti principali variazioni:
 - il segmento di maggior convenienza strategica per New Cold srl è quello dei dessert nella sua sottocategoria « porzioni» dove si colloca il tartufo prodotto di punta della società. Ciò è dovuto all'assenza dei grandi player che hanno scarso interesse a forniture di entità ridotta rispetto alle potenzialità dei loro impianti. Per la conseguenza il peso della concorrenza nel sotto segmento è ridotto e i margini realizzabili più interessanti. Infatti, dall'analisi dettagliata delle marginalità per cliente e per prodotto, risulta evidente che la fornitura di tartufi alla GDO rappresenta per la società la miglior fonte di margine di contribuzione;
 - disdetta dei contratti relativi alla fornitura alla GDO del gelato in vaschetta e della linea dessert riguardante le flutes, in quanto la loro produzione determinava l'insorgere di rilevanti costi connessi all'utilizzo di risorse esterne necessarie per la produzione (costo cooperativa), con marginalità ridotte dovute alla presenza nel segmento di concorrenti maggiormente strutturati;
 - la migliore organizzazione della produzione eliminando la modalità di produrre nei periodi a bassa richiesta al fine di immagazzinare merce da fornire nei periodi di punta, consente di contenere i costi di magazzino esterni e di migliorare il circolante.

Attraverso l'adozione di siffatte scelte imprenditoriale, la società ha previsto:

- l'integrale soddisfacimento dei creditori prelatizi (senza alcuna distinzione fra privilegio di natura immobiliare, mobiliare, generale o speciale);



- l'omogeneo (paritetico) soddisfacimento dei creditori chirografari;
- nessun soddisfo per i creditori chirografari postergati (si rappresenta che i soci della ricorrente hanno rinunciato al proprio credito già prima della provincia del giudizio di omologa del concordato).

Per il pagamento dei debiti nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali ed assistenziali è previsto l'utilizzo dello strumento della transazione fiscale ex art. 182 ter l.fall.

Per raggiungere tale obiettivo la società si propone di utilizzare i flussi finanziari generati dalla gestione societaria (definiti in euro 2.436.000,00) oltre a finanza esterna ammontante ad euro 100.000,00.

| Disponibilità liquide a servizio del concordato | |
|---|--------|
| Creditori e spese della procedura | Debito |
| Spese procedura in prededuzione | 100% |
| Creditori Privilegiati liquidati | 100% |
| Crediti privilegiati erario e previdenziali | 75% |
| Creditori Chirografari di cui | 20% |
| Credito IVA di rivalsa declassato | |
| Credito previdenziale ed erariale declassato | |
| Banche | |
| Fornitori | |
| Altre passività | |
| Soci finanziamento | 0% |

Le percentuali di soddisfo sono state così determinate:

Il CG ha depositato nei termini di legge, in data 20 novembre 2021, la propria relazione ex art. 172 L.F., esprimendo parere favorevole alla approvazione del concordato.

L'adunanza dei creditori si è regolarmente tenuta in data 12 gennaio 2022 dinnanzi al nuovo giudice delegato dott.ssa Francesca Varesano. Nel corso dell'adunanza sono state espresse esclusivamente due dichiarazioni di voto (creditore Eurofrigo Vernate S.r.l. e Studio Associato PSM, quest'ultimo limitatamente alla porzione di credito declassata al chirografo) ed è stato, dunque, necessario attendere il decorso dei venti giorni successivi, ex art. 178 ultimo comma l.fall., per la manifestazione del diritto di voto da parte dei restanti creditori.

La maggioranza richiesta dagli artt. 177 e 178 L.F. è stata raggiunta nella misura del 76,98%, essendo stati raccolti complessivamente voti favorevoli per € 4.022.678,32= rispetto ad un totale di crediti ammessi alla votazione di € 5.225.501,50=, così come di seguito rappresentato:



| Crediti | Crediti ammessi | Voti favorevoli |
|---|-----------------|-----------------|
| Valori esposti nella Tabella - Allegato 1 | 5.215.382,50 | 4.022.678,32 |
| Rettifica credito "Comune di Lodi - sanzioni" | 10.119,00 | 0,00 |
| Totale | 5.225.501,50 | 4.022.678,32 |
| | Percentuale | 76,98 |

Con decreto in data 15 febbraio 2020, depositato in data 22 febbraio 2022, il Tribunale, sentita la relazione del Giudice Delegato, rilevato il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 177 L. F., ha fissato per il giorno 5 aprile 2022, alle ore 13,15, l'udienza collegiale.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA

La proposta di concordato ed il piano formulati dalla ricorrente, come rappresentato dalla relazione ex art. 172 L.F., prevedono il recupero di risorse finanziarie dalla continuità aziendale. Dall'insieme di tutte le attività che la NEW COLD enuncia di attuare, la società prevede di conseguire liquidità da destinare alla copertura dei costi di procedura e da distribuire ai creditori in misura pari a € 2.436.000.

Le **tempistiche di pagamento** dei crediti, tenuto conto dei flussi di cassa derivanti dall'attuazione del piano di concordato in continuità, sono così rappresentate:

| TIME SHEET PAGAMENTI PREVISIONALE 2021-25 | | | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| Disp. Liquide post gestione caratteristica | | 839 | 1.053 | 495 | 684 | 988 |
| Debiti | | | | | | |
| Spese di procedura | 224 | - | 70 | - | 42 | - |
| Debiti verso dipendenti | 198 | - | 99 | - | 99 | |
| Debiti verso professionisti | 104 | | | | 104 | |
| Imprese artigiane | 12 | | | | 12 | |
| Debiti previdenziali | 277 | | | | 277 | |
| Debiti erariali | 487 | | | | 487 | |
| Creditori chirografari | 1004 | | | | 251 | - |
| Totale debito | 2306 | | | | 301 | - |
| Disp. Liquide Fine anno al netto dei pagamenti | | 670 | 32 | 132 | 383 | 538 |

Da quanto sopra esposto emerge come la Società dalla prosecuzione della propria attività prevede di pagare entro il 31/12/2022 tutti i creditori privilegiati ed entro il 31/12/2025 di poter corrispondere il 20% anche ai creditori chirografari.

Nel corso dell'udienza del 5 aprile 2022 la società New Cold ha precisato che siffatte tempistiche devono intendersi tutte decorrenti dalla data dell'omologa e non dal 31 dicembre 2021, in quanto tale data era stata individuata sul presupposto, non avveratosi, che l'omologa sarebbe intervenuta entro la fine dell'anno 2021.

Le tempistiche di soddisfacimento dei creditori sono, dunque, le seguenti:

- spese di procedura e altri oneri da soddisfarsi in prededuzione, funzionali al Concordato preventivo nonché le spese di giustizia previste (stimate in complessivi euro 224.000)



comprehensive dei compensi per il Commissario Giudiziale, dei compensi per l'Esperto, per il difensore e l'Advisor finanziario e contabile):

- una prima rata pari al 31% alla data di omologazione del Concordato preventivo;
 - una seconda rata pari al 19% entro un anno dalla data di omologa del concordato;
 - il saldo pari al 50% entro due anni dalla data di omologa del concordato;
- creditori con privilegio generale (con grado di privilegio superiore ai crediti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, ossia professioni ed artigiani) per euro 114.000,00:
- entro un anno dalla data dell'omologa;
- debito verso i dipendenti, il cui rapporto di lavoro sia cessato, per un ammontare complessivo di euro 326.000,00:
- una prima rata (163.000,00 euro) entro la data di omologa;
 - una seconda rata (163.000,00 euro) entro un anno dalla data di omologa;
 - la società ha altresì precisato che per i dipendenti ancora in forza alla società pur non essendo ancora esigibile il credito per il TFR, per il caso di cessazione del rapporto, si è previsto l'accantonamento di un fondo di euro 500.000,00 che garantisce le richieste di TFR che dovessero sopravvenire;
- crediti per contributi previdenziali e nei confronti dell'Erario, pari ad euro 955.045,11, nella misura del 75% e la proporzionale degradazione al chirografo della quota del residuo 25% in apposita classe e pagata quindi nella misura del 20% (e quindi 5% del totale):
- entro un anno dalla data di omologa del concordato;
- creditori chirografari pari ad euro 1.004.000,00 nella misura percentuale del 20%:
- una prima rata, pari al 25% della percentuale del 20% offerta ossia nella misura del 5% del totale da corrispondere (euro 251.000,00) entro due anni dalla data di omologa;
 - un secondo riparto, pari al 30% della percentuale del 20% offerta ossia nella misura del 6% del totale da corrispondere (euro 301.000,00), entro tre anni dalla data di omologa;
 - un terzo e ultimo riparto, pari al 45% della percentuale del 20% offerta ossia nella misura del 9% del totale da corrispondere (euro 451.000,00) entro quattro anni dalla data di omologa.
- riconoscimento ai creditori privilegiati degli interessi legali ex art. 55 L.F., dalla data di apertura della procedura (5 novembre 2020) sino alla data del pagamento.



FABBISOGNO CONCORDATARIO E PREVISIONI DI COPERTURA

Il Commissario Giudiziale ha confermato quanto rappresentato nella relazione ex art. 172 L.

F. in ordine al fabbisogno concordatario, pari ad € 2.436.000,00.

FATTIBILITÀ DEL PIANO

A conferma di quanto già riferito nella propria relazione ex art. 172 L.F., il commissario giudiziale, considerati i valori del fabbisogno concordatario, quantificati in circa euro € 2.436.000,00=, ha ritenuto di potersi esprimere favorevolmente rispetto alla concreta fattibilità del piano e della proposta concordataria.

In particolare, la fattibilità del piano si poggia sulle seguenti attività:

1. Il realizzo di utili di gestione per l'intero periodo;
2. L'incasso di finanza esterna ammontante ad euro 100.000,00, di cui € 50.000,00 già versati ed i residui € 50.000,00 da versarsi entro il 31.12.2022.

In particolare, sono stati evidenziati quali profili di rischio nell'esecuzione del piano concordatario:

- l'effettivo conseguimento dei flussi finanziari generati dalla continuità aziendale;
- l'effettivo apporto della finanza esterna da parte dei soggetti che hanno allo scopo sottoscritto i pertinenti impegni;
- la mancata insorgenza di ulteriori posizioni debitorie da liquidare, con particolare riferimento al trattamento di fine rapporto dei dipendenti rimasti in forza all'azienda, modifiche nel soddisfo da grado chirografario a grado privilegiato di alcuni creditori e definizione della pendenza con la società di leasing.

Per quanto attiene, in particolare, all'apporto di finanza esterna, infatti, occorre ribadire che il 50% dell'importo indicato nel piano è già stato versato e che il saldo sarà corrisposto alla fine del corrente anno.

Relativamente, invece, ai flussi finanziari che genererà la continuità aziendale, occorre rilevare che la società ha proseguito nella ristrutturazione aziendale e nella produzione di quanto prospettato nel piano al fine di ottenere quella marginalità necessaria al soddisfo sia dei debiti in prededuzione creatasi in corso di concordato che dei debiti indicati nella proposta.

La tabella sottostante mette a confronto le voci di stato patrimoniale degli esercizi 2019 (ante procedura concordataria), 2020 (ante e post procedura concordataria – deposito ricorso 5/11/2020) e 2021 (post procedura concordataria), nonché del gennaio 2022:



| ATTIVO | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/01/2022 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CASSA | 173,33 | 1.520,65 | 2.720,65 | 2.720,65 |
| BANCHE | 57.640,10 | 139.970,03 | 443.866,43 | 362.355,37 |
| CLIENTI | 68.853,91 | 620.971,65 | 413.081,93 | 491.618,96 |
| CREDITI DIVERSI | 256.468,67 | 114.031,00 | 126.013,42 | 145.215,26 |
| ERARIO | 121.052,27 | 232.887,90 | 143.597,19 | 267.144,25 |
| INAIL | 10.480,12 | 245,50 | 245,50 | 245,50 |
| DIPENDENTI | 830,10 | 2.000,00 | - | - |
| COLLABORATORI | - | - | 3.500,00 | 3.500,00 |
| MAGAZZINO | 700.437,16 | 516.685,16 | 486.521,86 | 477.247,57 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.393.071,33 | 1.278.551,43 | 1.293.739,28 | 1.293.739,28 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.033.676,79 | 768.626,37 | 774.433,52 | 775.513,52 |
| RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 12.448,22 | 9.041,32 | 16.170,32 | 16.170,32 |
| | 3.655.132,00 | 3.684.531,01 | 3.703.890,10 | 3.835.470,68 |

| PASSIVO | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/01/2022 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BANCHE | 989.419,79 | 1.054.596,12 | 1.054.596,12 | 1.054.596,12 |
| FINANZIAMENTI BANCHE | 944.257,15 | 883.354,39 | 883.354,39 | 883.354,39 |
| DEBITI DIVERSI | 35.508,66 | 13.114,89 | 13.114,89 | 13.114,89 |
| FORNITORI | 1.856.757,24 | 3.203.807,80 | 3.355.904,23 | 3.352.781,78 |
| ERARIO | 358.563,34 | 681.520,63 | 701.663,58 | 825.604,43 |
| INPS | 111.321,24 | 378.234,72 | 372.236,92 | 379.098,01 |
| DIPENDENTI E COLLABORATORI | 284.708,12 | 237.258,94 | 134.188,22 | 118.823,59 |
| FDO TFR | 214.607,42 | 200.507,37 | 228.416,04 | 228.866,90 |
| FDO AMMORTAMENTO | 1.407.524,39 | 1.407.524,39 | 1.485.503,00 | 1.485.503,00 |
| RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 16.711,34 | 2.389,46 | 2.389,46 | 2.389,46 |
| FINANZIAMENTO SOCI E TERZI | 279.502,71 | 279.502,71 | - | - |
| CAPITALE SOCIALE | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| RISERVA SOVRAP.AZIONI | 42.480,30 | 42.480,30 | 42.480,30 | 42.480,30 |
| UTILE ANTE IMPOSTE 2021 | - | - | - | 129.803,66 |
| PERDITE ES.PRECEDENTI | - 2.116.906,33 | - 3.386.229,70 | - 3.386.229,70 | - 3.386.229,70 |
| TOTALE | 4.924.455,37 | 5.498.062,02 | 5.387.617,45 | 5.630.186,83 |
| DIFF.ESERC.PRECEDENTE | - | - | - 1.813.531,01 | - 1.813.531,01 |
| RISULTATO DI PERIODO | - 1.269.323,37 | - 1.813.531,01 | 129.803,66 | 18.814,86 |

Nella sua ultima relazione periodica, infine, la ricorrente ha informato della sottoscrizione di due importanti contratti che apporteranno nell'esercizio 2022 un incremento di fatturato di circa euro 450.000,00.

Alla luce di tutto quanto sopra richiamato, sussistono elementi di riscontro per cui ritenere che i rischi evidenziati dal Commissario Giudiziale nella propria relazione siano, ad ogni modo, rischi per buona parte "oggettivamente" insiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e, dunque, non tali da configurare una manifesta inettitudine del piano a soddisfare, secondo una prognosi *ex ante*, i creditori nella percentuale indicata.

La parte ricorrente si è costituita con ricorso depositato in PCT in data 24.3.2022 insistendo per l'omologa del concordato preventivo in oggetto, così concludendo la propria Memoria di costituzione nel giudizio di omologazione ex art. 180, c. 2 L.F.:



“la società NEW COLD S.r.l. – rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe – si costituisce nel presente giudizio di omologazione per chiedere che codesto Ill.mo Tribunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 180 L.F., “verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione”:

- omologhi il concordato preventivo presentato dalla Società nei termini di cui al Piano e alla Proposta; e

- dichiarare il decreto di omologazione immediatamente efficace ex art. 180 L.F.”

Nel corso dell’udienza tenutasi in data 5.4.2022 parte ricorrente ha così concluso: *“Parte ricorrente insiste come in atti per la omologa del concordato. Ribadisce e precisa che le scadenze individuate nella proposta e nel piano debbono intendersi tutte decorrenti dalla data dell’omologa e non dal 31 dicembre di ciascun anno (data individuata sul presupposto poi non avveratosi che l’omologa intervenisse entro il 31 dicembre 2021)”*.

Nel lasso di tempo intercorso tra la presentazione della proposta di concordato e la data odierna, non paiono essere intervenuti fatti o circostanze nuove che inducano a ritenere che il piano di soddisfacimento dei creditori sociali, posto alla base di concordato, non possa essere attuato.

Il Commissario giudiziale ha pertanto depositato in PCT il proprio parere positivo finale, nel quale ha dato atto della persistenza delle condizioni di fattibilità giuridica della proposta concordataria, evidenziando come successivamente alla adunanza dei creditori non si sono verificati eventi tali da modificare in termini negativi la valutazione di fattibilità e convenienza del Piano approvato dai creditori, concludendo che sussistono le condizioni di ammissibilità del Concordato ai sensi dell’art. 160 L.F. e di regolarità della procedura, che è stata raggiunta la maggioranza nei termini previsti dagli articoli 177 e 178, senza rilevare fattispecie ai sensi dell’art. 173 L.F.

Inoltre, ottemperando a quanto prescritto dal Collegio con il citato decreto del 15.02.2022 la Società proponente ha provveduto a dare comunicazione del provvedimento del Tribunale, mediante notifica a mezzo PEC in data 4.3.2022, al Commissario Giudiziale ed a tutti i creditori dissenzienti espressi nel rispetto del termine di giorni trenta anteriori all’udienza del 5.4.2022.

Il procedimento si è pertanto svolto regolarmente ed in modo legittimo, precisandosi che i dissenzienti non risultano aver proposto opposizione all’omologa, così come nessun altro soggetto interessato, fino all’udienza del 5.4.2022.

Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente e l’esito della votazione è stato, nei termini sopra evidenziati.

La proposta è, inoltre, stata approvata dai creditori ex art. 178, comma 4, L.F. e non sono emerse circostanze ostative all’omologa in epoca successiva all’adunanza dei creditori.



Sussistono, pertanto, le condizioni per l'omologa del concordato.

Non deve farsi luogo alla nomina del liquidatore giudiziale ex art. 182 l.f. trattandosi di concordato non per cessione dei beni ma in continuità aziendale.

P. Q. M.

omologa il concordato preventivo proposto da **NEW COLD S.r.l. (P. IVA: 09538040156)** con sede legale in Lodi - Via Del Contarico 36, in persona dell'amministratore unico sig.ra Luisa Tremolada, nelle forme del concordato in continuità aziendale diretta;

STABILISCE

le seguenti disposizioni esecutive:

- a) il legale rappresentante del ricorrente provvederà ad inviare al commissario giudiziale report trimestrali (primo report al 30.6.2022), entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria;
- b) il commissario giudiziale provvederà a dare tempestiva comunicazione al giudice delegato di tale adempimento, corredando la situazione patrimoniale depositata dal debitore con succinta nota esplicativa;
- c) il legale rappresentante della società ricorrente depositerà in cancelleria ogni tre mesi (primo report al 30.6.2022) relazione corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari destinati al fabbisogno concordatario;
- d) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante dovrà munirsi del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- e) il legale rappresentante richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- f) il legale rappresentante dovrà registrare ogni operazione contabile attinente l'esecuzione dei pagamenti della proposta in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;
- g) il legale rappresentante della società ricorrente provvederà a predisporre entro la data indicata nel piano il progetto di ripartizione dei creditori privilegiati e detto progetto, vistato dal commissario giudiziale, sarà sottoposto al giudice delegato per la preventiva visione; l'organo commissariale procederà tempestivamente alla comunicazione del piano di riparto ai creditori;



- h) il legale rappresentante della società ricorrente provvederà a predisporre i piani di ripartizione successivi secondo la proposta, vistati dall'organo commissariale, fatta salva l'eventuale previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; l'organo commissariale procederà quindi alla comunicazione dei piani di ripartizione ai creditori;
- i) il legale rappresentante riferirà tempestivamente all'organo commissariale circa le operazioni straordinarie, ancorché non previste nel piano;
- l) il legale rappresentante del ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere dell'organo commissariale;
- m) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dell'organo commissariale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi l'organo commissariale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
- n) all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il commissario giudiziale (ove depositate sul conto della procedura) a seguito dell'attestazione dell'organo commissariale indicata al punto precedente;
- o) l'organo commissariale riferirà sollecitamente al giudice delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie, nonché l'emergere di situazioni significative relative al piano dei costi di cui all'art. 186-bis, comma 2, lett. a) L.F. in grado di incidere negativamente sull'esecuzione della proposta concordataria;
- p) resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento in relazione alle attività, non espressamente previste nei punti precedenti, che si rivelassero necessarie nella fase di esecuzione del concordato;

DISPONE

la comunicazione al registro delle imprese per la iscrizione a cura della cancelleria ex art. 17 l.f., nonché alla ricorrente, al commissario giudiziale ed al PM in sede e sul sito internet del Tribunale www.tribunale.lodi.it. nella sezione dedicata alle procedure concorsuali.



Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2022.

Il Giudice rel. est.

dott.ssa Francesca Varesano

Il Presidente

Dott.ssa Elena Giuppi

